

CONTRATTO DI FIUME MERA

ACCORDO DI PROGRAMMAZIONE NEGOZIATA

ai sensi dell'art. 2, comma 203 lettera a) della legge 662/96

PREMESSE.....	3
ARTICOLO 1– PRINCIPI ISPIRATORI E FINALITÀ.....	9
ARTICOLO 2 – AMBITO DI RIFERIMENTO E SUA RAPPRESENTAZIONE	10
ARTICOLO 3 – METODOLOGIA DI SVILUPPO DEL PROCESSO	10
ARTICOLO 4 – SCENARIO STRATEGICO	11
ARTICOLO 5 – PROGRAMMA D'AZIONE E SCHEDE D'AZIONE	11
ARTICOLO 6 – ASSEMBLEA	12
ARTICOLO 7 – SOGGETTO RESPONSABILE.....	13
ARTICOLO 8 – SOGGETTI PROMOTORI DELLE AZIONI	13
ARTICOLO 9 – COMITATO DI COORDINAMENTO	13
ARTICOLO 10 – DOTAZIONE FINANZIARIA	14
ARTICOLO 11 – TEMPI D'ATTUAZIONE	14
ARTICOLO 12 – STRUMENTI ATTUATIVI	14
ARTICOLO 13 – MONITORAGGIO DELLO STATO DI AVANZAMENTO DEL PROGRAMMA D'AZIONE	15
ARTICOLO 14 – MODALITÀ DI NUOVE ADESIONI DI SOGGETTI PUBBLICI E PRIVATI	15
ARTICOLO 15 – INADEMPIMENTI E RITARDI.....	15
ARTICOLO 16 – RECESSO	15
ARTICOLO 17 – APPROVAZIONE, EFFETTI ED EFFICACIA.....	15

PREMESSO CHE:

Il fiume Mera nasce sui monti del Maloja in Svizzera, nel cantone svizzero dei Grigioni, percorre la Val Bregaglia entrando nel lago della diga di Löbbia, scorrendo poi in direzione est-ovest; entra in Italia (Provincia di Sondrio) subito dopo Castasegna, in Comune di Villa di Chiavenna.

Presso Chiavenna il suo corso piega verso sud e riceve le acque del torrente Liro, continuando la sua discesa nella Valchiavenna sino al Lago di Mezzola, di cui è il maggior immissario e l'unico emissario. Scarica quindi le sue acque attraverso il vecchio letto dell'Adda, superando il Pian di Spagna e gettandosi infine nel Lago di Como tra Sorico e Gera Lario.

I principali affluenti della Mera, entrambi da destra, sono i torrenti Liro, che percorre la Valle Spluga, e Boggia, dalla Val Bodengo.

I comuni attraversati dal fiume sono Bregaglia in Svizzera, Villa di Chiavenna, Piuro, Chiavenna, Prata Camporaggio, Mese, Gordona, Samolaco, Sorico, Novate Mezzola e Gera Lario in Italia.

La sicurezza idraulica (Direttiva 2007/60/CE detta alluvioni) e la qualità delle acque (Direttiva 2000/60/CE), assieme alla qualità dell'ambiente fluviale e del territorio del sottobacino (biodiversità, connessioni ecologiche, servizi ecosistemici, ecc.) risultano gli obiettivi prioritari nella gestione del fiume Mera.

In passato, eventi catastrofici come l'alluvione del 1987 e più recentemente nel 2017 con la frana del Pizzo Cengalo, hanno lasciato il segno nella memoria del territorio, sottolineando l'importanza di una gestione sostenibile del sistema fluviale.

La funzione del Contratto di Fiume è quella di costruire un processo integrato dove si coordinano, integrano e confrontano politiche, azioni e soggetti con l'obiettivo comune di trovare soluzioni integrate di valorizzazione del fiume e dei territori attraversati da esso.

Il Contratto di Fiume rappresenta uno strumento di governance del bacino idrografico, ovvero individua gli ambiti strategici (riduzione dell'inquinamento delle acque, riduzione del rischio idraulico, tutela, qualificazione e valorizzazione sostenibile dei sistemi e delle dotazioni ambientali e paesistiche, riqualificazione dei sistemi insediativi afferenti ai corridoi fluviali), e propone il modello di governo e le metodologie di approccio alla pianificazione di bacino.

Gli obiettivi principali del CdF del Mera emersi in una fase iniziale di analisi di piani e programmi e interviste ai vari attori territoriali sono (l'ordine non è di priorità):

- miglioramento dell'ecosistema e della connessione ecologica
- miglioramento della qualità delle acque superficiali e sotterranee
- aumento della sicurezza idraulica
- far dialogare e collaborare sinergicamente i vari attori territoriali italiani e svizzeri
- valorizzazione paesaggistica
- mantenimento e ripristino degli ambienti acquatici e ripariali legati al corso del fiume Mera e dei corsi d'acqua secondari (Merette: rete di rogge alimentate da risorgive della falda acquifera,)
- valorizzazione turistica
- fruizione del fiume e delle aree limitrofe
- contenimento dell'uso del suolo
- implementare il monitoraggio, le indagini e il controllo ambientale
- creare dei momenti di informazione per la cittadinanza
- valorizzazione culturale
- gestione forestale delle aree golenali e degli affluenti del Mera

Gli aspetti legati alla particolare natura idraulica vanno valutati anche alla luce della peculiarità del territorio in questione, delle particolari attività agricole di fondovalle e di versante, delle vocazionalità turistica dei luoghi e dello storico utilizzo plurimo delle acque.

I principali elementi di pressione ambientale del bacino del fiume Mera sono connessi principalmente ai seguenti aspetti (l'ordine non è di priorità):

- rilascio di sedimenti dai bacini artificiali e dalle opere di presa di sedimenti in occasione degli svasi
- artificializzazione della morfologia del corso d'acqua in alcuni tratti localizzati
- trasformazione dei regimi idrologici naturali a causa della sottrazione d'acqua dai corpi idrici derivati
- difficile coordinamento tra le varie istituzioni pubbliche italiane e svizzere
- presenza di grandi bacini di accumulo artificiali (dighe), con derivazione ad uso idroelettrico dei corsi d'acqua
- necessità di interventi finalizzati alla sicurezza idraulica
- artificializzazione delle portate per derivazioni e rispetto del Deflusso Ecologico e fenomeni di thermopeaking e hydropeaking
- difficile coesistenza tra le varie funzioni del fiume
- depauperamento delle portate delle cosiddette "Merette" finanche alla totale mancanza di acque nella parte superiore del loro corso.
- necessità di rendere compatibile l'accesso e la fruizione del fiume a particolari portatori d'interesse
- usi impropri di alcuni ambiti fluviali
- presenza di discariche abusive lungo le sponde
- gestione del trasporto solido connesso ai bacini montani
- controllo degli scarichi caratterizzati da un alto carico antropico (legati alla presenza sul territorio di allevamenti zootecnici e di piscicoltura).

È necessaria una valorizzazione del sistema fluviale su un piano multifunzionale che tenga conto anche della coscienza e della cultura del fiume, attraverso la formazione e sensibilizzazione sia dei ragazzi che degli adulti. Quindi un vero e proprio piano di informazione, formazione e didattica.

Lo sviluppo di una conoscenza organica del sistema fluviale non può che considerare tutti gli aspetti strettamente connessi e correlati: riflessi idraulici e idrogeologici, valenza paesaggistico – ambientale ed ecologica, attività e fattori di pressione, infrastrutture, elementi da tutelare e valorizzare (forme di turismo sostenibile, attività ludico – ricreative, educazione ambientale).

I Contratti di Fiume, previsti dall'art. 68 bis del D.lgs 152/06 e definiti dalla Carta Nazionale Contratti di Fiume, costituiscono uno strumento di governance fondamentale per coordinare la pianificazione e gestione dei territori fluviali, sostenere la riqualificazione ambientale, paesaggistica e fluviale, promuovere azioni di prevenzione, mitigazione e monitoraggio delle emergenze inquinologiche e idrogeologiche, stimolando nel contempo la fruizione dei luoghi attraverso azioni di promozione culturale.

La necessità di utilizzare strumenti come i Contratti di Fiume è amplificata in questi territori da una elevata fragilità idrogeologica e da una estrema ricchezza della "risorsa fiume" che deve essere preservata e valorizzata.

Il Contratto di Fiume così come definito in Italia dalla Carta Nazionale dei Contratti di Fiume (V Tavolo Nazionale dei Contratti di Fiume, Milano 2010) intende mettere insieme i diversi attori del territorio: gli enti e le autorità direttamente interessati alla gestione del fiume e del territorio, gli abitanti e tutti i diversi portatori di interessi. È un patto per la rinascita del bacino idrografico utile a richiamare le istituzioni ed i privati ad una visione non settoriale ma integrata di chi percepisce il fiume come ambiente di vita (Convenzione europea del paesaggio - 2000) e dunque come un bene comune da gestire in forme collettive.

La necessità di avviare il Contratto di Fiume del Mera è legata anche all'acuirsi di situazioni di criticità, in conseguenza anche dei cambiamenti climatici in atto e dei livelli di occupazione ed impermeabilizzazione dei suoli.

RITENUTO CHE:

Nell'ambito territoriale individuato si intende attivare una strategia comune sul fiume e sviluppare un Contratto di Fiume da realizzarsi attraverso l'attivazione di un processo concertativo che coinvolga tutti i settori interessati alla gestione del fiume e del territorio fluviale per raggiungere obiettivi di coesione e sviluppo sostenibile, a partire dalla gestione della risorsa idrica;

Per un approccio condiviso è necessario attivare dei tavoli di dialogo multi attoriali che si inseriscano all'interno del processo di Contratto di Fiume;

L'individuazione di strategie integrate e una programmazione condivisa da realizzarsi attraverso azioni puntuali saranno condizione necessaria per accedere alle opportunità date dai fondi di finanziamento europei e di diversa natura;

Nel raggiungimento degli obiettivi delle Direttive Europee per qualità dei corpi idrici 2000/60/CE (Direttiva Quadro sulle Acque) e di prevenzione e riduzione del rischio di alluvioni 2007/60/CE (Direttiva Alluvioni), uno degli elementi di maggior innovazione consiste nell'aver introdotto ed aver dato un significato concreto agli aspetti della partecipazione del pubblico fissando obiettivi e norme di qualità ambientale fondati su una base comune condivisa nelle comunità locali;

Il processo dovrà basarsi, quindi, su una partecipazione diffusa e sul coinvolgimento più ampio possibile della comunità (istituzionale e non) a partire dalla costruzione dei contenuti, in un'ottica di sensibilizzazione, formazione e responsabilizzazione;

È necessario individuare azioni che rendano il "bene" fiume fruibile alla popolazione locale, diffondendo una educazione legata alla coscienza e cultura del fiume;

Il perseguimento di una maggiore efficienza delle politiche di settore e degli strumenti di pianificazione e programmazione del territorio necessita l'integrazione di Piani e norme sulle acque, con quelli per la difesa del suolo e di programmazione socio-economici;

Il rilancio della manutenzione e della cura del territorio rappresentano un presidio territoriale che deve essere svolto di concerto con le Comunità locali, direttamente responsabili da una parte della tutela delle aree naturali più pregiate e al tempo stesso garanti di un'azione continuativa di controllo e monitoraggio sul territorio a scala integrata di intero bacino (si veda anche progetto MANUMONT della CM Valchiavenna)

Il percorso condiviso e partecipato che dovrà condurre alla sottoscrizione del Contratto di Fiume del Mera, comporta un coordinamento generale degli obiettivi in area vasta per tutto il bacino del fiume, compreso il lago di Mezzola e il tratto sublacuale del Mera che confluisce nel lago di Como, adottando un modello di "Contratto di Contratti" cioè, agendo per ambiti territoriali in tratti definiti del fiume, ma integrati e coordinati tra di loro attraverso un sistema di obiettivi condivisi, rappresentando un raccordo tra livelli di dettaglio diversi.

VISTE:

- la Direttiva 92/43/CEE del Consiglio del 21 maggio 1992 (Direttiva "Habitat"), relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche, come modificata dalla Direttiva 97/62/CE del Consiglio del 27 ottobre 1997, dal Regolamento (CE) n. 1882/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio del 29 settembre 2003 e dalla Direttiva 2006/105/CE del Consiglio del 20 novembre 2006, che si prefigge (art. 2, c. 1) di "contribuire a salvaguardare la biodiversità mediante la conservazione degli habitat naturali, nonché della flora e della fauna selvatiche nel territorio europeo degli Stati membri al quale si applica il trattato", adottando misure (art. 2, c. 2) "intese ad assicurare il mantenimento o il ripristino, in uno stato di conservazione soddisfacente, degli habitat naturali e delle specie di fauna e flora selvatiche di interesse comunitario", tenendo conto (art. 2, c. 3) "delle esigenze economiche, sociali e culturali, nonché delle particolarità regionali e locali";

- la Direttiva 2000/60/CE (Direttiva Quadro sulle Acque – DQA) che istituisce un quadro per l'azione comunitaria in materia di acque ha introdotto un approccio innovativo nella legislazione europea in materia di acque, tanto dal punto di vista ambientale, quanto amministrativo-gestionale.
- la Direttiva 2006/118/CE del Parlamento europeo e Consiglio, del 12 dicembre 2006, sulla protezione delle acque sotterranee dall'inquinamento e dal deterioramento;
- la Direttiva 2007/60/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2007, relativa alla valutazione e alla gestione dei rischi di alluvioni ed in particolare l'art. 13, comma 5, che prevede che i piani di gestione dei bacini idrografici possano essere integrati da programmi e piani di gestione più dettagliati per sotto-bacini, settori, problematiche o categorie di acque al fine di affrontare aspetti particolari della gestione idrica;
- La Direttiva 2009/147/CE del Parlamento europeo e del Consiglio europeo del 30 novembre 2009 (Direttiva Uccelli) concernente la conservazione degli uccelli selvatici, in particolare l'art. 3, prevede che gli Stati membri istituiscano Zone di Protezione Speciale (ZPS), quali aree idonee per numero e superficie alla conservazione delle specie elencate nell'Allegato 1 alla citata Direttiva e delle specie migratrici che ritornano regolarmente in Italia;
- il Regolamento UE 1143/14 "recante disposizioni volte a prevenire e gestire l'introduzione e la diffusione delle specie esotiche invasive", entrato in vigore dal 1 gennaio 2015. Questo regolamento ha introdotto a scala unionale una serie di prescrizioni volte a proteggere la biodiversità e i servizi ecosistemici dagli impatti causati dalle specie esotiche invasive, con particolare riferimento a quelle inserite nella lista di specie di rilevanza unionale. A livello nazionale è necessario fare riferimento anche al Decreto Legislativo n. 230 del 15 dicembre 2017, per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) n. 1143/2014;
- la Carta di Aalborg, carta delle città europee per uno sviluppo durevole e sostenibile, sottoscritta ad Aalborg-Danimarca il 27 maggio 1994;
- la Direttiva 2003/4/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio Europeo del 28 gennaio 2003, sull'accesso del pubblico all'informazione ambientale e che abroga la direttiva 90/313/CEE del Consiglio, che si prefigge (art. 1) di garantire "il diritto di accesso all'informazione ambientale detenuta dalle autorità pubbliche o per conto di esse e stabilire i termini e le condizioni di base nonché modalità pratiche per il suo esercizio" e "che l'informazione ambientale sia sistematicamente e progressivamente messa a disposizione del pubblico e diffusa, in modo da ottenere la più ampia possibile sistematica disponibilità e diffusione al pubblico dell'informazione ambientale";
- la Direttiva 2003/35/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio Europeo del 26 maggio 2003, sulla partecipazione del pubblico nell'elaborazione di taluni piani e programmi in materia ambientale e modifica le direttive del Consiglio 85/337/CEE e 96/61/CE relativamente alla partecipazione del pubblico e all'accesso alla giustizia, che si prefigge di contribuire (art. 1) "all'attuazione degli obblighi derivanti dalla convenzione di Århus", in particolare "prevedendo la partecipazione del pubblico nell'elaborazione di taluni piani e programmi in materia ambientale";
- il Regolamento (CE) n. 1367/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 6 settembre 2006, sull'applicazione alle istituzioni e agli organi comunitari delle disposizioni della convenzione di Århus sull'accesso alle informazioni, la partecipazione del pubblico ai processi decisionali e l'accesso alla giustizia in materia ambientale;
- il D.Lgs. 152/2006 Norme in materia ambientale, e successive modifiche ed integrazioni;
- il D.Lgs 42/2004 Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137, e successive modifiche ed integrazioni;
- la Legge 9 gennaio 2006, n. 14, Ratifica ed esecuzione della Convenzione Europea del Paesaggio, fatta a Firenze il 20 ottobre 2000;
- VISTO il decreto del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del territorio e del mare del 30 aprile 2014 e del 15 luglio 2016 (Designazione di zone Speciali di Conservazione della regione biogeografica alpina e della regione biogeografica continentale, insistenti nel territorio della Regione Lombardia);

RICHIAMATI INOLTRE:

- il documento del 2° Forum Mondiale dell'Acqua tenutosi a L'Aja nel marzo 2000, che individua i "Contratti di fiume" quali strumenti che permettono di "adottare un sistema di regole in cui i criteri di utilità pubblica, rendimento economico, valore sociale, sostenibilità ambientale intervengano in modo paritario nella ricerca di soluzioni efficaci";
- il Tavolo Nazionale dei Contratti di fiume tenutosi nel 2010, con la finalità di favorire uno scambio di esperienze sul tema dei CdF e contribuire al miglioramento delle politiche d'intervento nei territori fluviali, che ha emanato la Carta Nazionale dei Contratti dei Fiume (V° Tavolo Nazionale dei Contratti di fiume, Milano - Regione Lombardia - 2010), sottoscritta dalla maggioranza delle Regioni italiane;
- i contenuti del documento di indirizzo per i Contratti di fiume, elaborato da uno specifico gruppo di lavoro nato dalla collaborazione del Tavolo Nazionale dei Contratti di fiume con il Ministero dell'Ambiente della Tutela del Territorio e del Mare, che ne ha curato il coordinamento con il supporto tecnico di ISPRA, riguardante "Definizioni e requisiti qualitativi di base dei Contratti di fiume" del 12 marzo 2015;
- le "Linee guida per le attività di programmazione e progettazione degli interventi per il contrasto del rischio idrogeologico" del settembre 2017, realizzate nell'ambito dell'attività della Struttura di Missione contro il dissesto Idrogeologico e per lo sviluppo delle infrastrutture idriche, #Italiasicura, della Presidenza del Consiglio dei Ministri, che riconoscono i Contratti di fiume come strumenti indispensabili per un'approfondita fase di ascolto delle istanze del territorio in quanto processi partecipativi aperti ed inclusivi che consentano la condivisione di intenti, impegni e responsabilità;
- la Strategia Nazionale di Adattamento ai Cambiamenti Climatici (SNAC), approvata con il decreto direttoriale n.86 del 16 giugno 2015, che individua i principali impatti dei cambiamenti climatici per una serie di settori socio-economici e naturali e propone azioni di adattamento tra le quali identifica i Contratti di fiume, che sono anche richiamati nel Piano Nazionale di Adattamento ai Cambiamenti Climatici (PNACC), elaborato per dare impulso all'attuazione della SNAC, in quanto le azioni messe in campo attraverso i Contratti di fiume contribuiscono a migliorare la capacità di adattamento a livello dei bacini idrografici o dei singoli copri idrici;
- la Strategia Nazionale per lo Sviluppo Sostenibile, presentata al Consiglio dei Ministri il 2 ottobre 2017 e approvata dal CIPE il 22 dicembre 2017 che costituisce lo strumento di coordinamento dell'attuazione dell'Agenda 2030 in Italia e individua la gestione sostenibile della risorsa idrica nonché la creazione di comunità e territori resilienti come obiettivi strategici delle politiche nazionali per la prevenzione dei rischi naturali e antropici, prevedendo espressamente gli strumenti di custodia, tra cui i Contratti di fiume, quali ambiti prioritari di azione per lo sviluppo del potenziale e la tutela di territori, paesaggi e patrimonio culturale;
- Strategie Regionale di Adattamento ai cambiamenti Climatici e Sviluppo Sostenibile;
- il Piano Territoriale Regionale della Lombardia;
- l'istituzione dell'Osservatorio Nazionale dei Contratti di fiume avvenuto con D.M. n. 77 del 8 marzo 2018 del Ministro dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, finalizzato ad armonizzare ed integrare tra loro gli approcci ai Contratti di fiume nelle diverse regioni italiane;
- il Piano di Gestione Acque del distretto idrografico del fiume Po (PdGPo 2021);
- il Piano di Gestione del Rischio Alluvioni (PGRA 2021);
- il Piano stralcio per l'Assetto Idrogeologico (PAI);
- il Piano Territoriale Regionale di Coordinamento (P.T.R.C.) vigente, il P.T.R.C. adottato nel 2009 e la successiva Variante parziale con attribuzione della valenza paesaggistica adottata nel 2013;
- il Piano di Tutela delle Acque;
- il Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale (P.T.C.P.);
- le aree S.I.C. e Z.P.S. individuate nel territorio oggetto del Contratto e le relative Misure di Conservazione;
- il Piano Faunistico Venatorio della Provincia di Sondrio;
- il Piano faunistico venatorio regionale;

- gli Strumenti del Gruppo Azione Locale;
- i Piani di Gestione del Territorio e gli strumenti ed apparati urbanistico-edilizi normativi e regolamentari dei Comuni;

TUTTO CIÒ PREMESSO, SI STIPULA IL PRESENTE ACCORDO DI PROGRAMMAZIONE NEGOZIATA ai sensi dell'art. 2, comma 203 della legge 662/96

tra

AUTORITÀ DI BACINO DISTRETTUALE DEL FIUME PO

REGIONE LOMBARDIA

PROVINCIA DI SONDRIO

ARPA LOMBARDIA

COMUNITÀ MONTANA DELLA VALCHIAVENNA

COMUNITÀ MONTANA VALTELLINA DI SONDRIO

COMUNE DI CAMPODOLCINO

COMUNE DI CHIAVENNA

COMUNE DI MADESIMO

COMUNE DI MESE

COMUNE DI GORDONA

COMUNE DI NOVATE M.

COMUNE DI PIURO

COMUNE DI PRATA C.

COMUNE DI SAMOLACO

COMUNE DI SAN GIACOMO F.

COMUNE DI VERCEIA

COMUNE DI VILLA DI CHIAVENNA

RISERVA NATURALE PIAN DI SPAGNA E LAGO DI MEZZOLA

CONSORZIO DEI COMUNI DEL B.I.M. DELL'ADDA DI SONDRIO

CONFCOMMERCIO – UNIONE DEL COMMERCIO DEL TURISMO DEI SERVIZI DELLA PROVINCIA DI SONDRIO

UNIONE PESCA SPORTIVA DELLA PROVINCIA DI SONDRIO

COLDIRETTI SONDRIO

CAMERA DI COMMERCIO INDUSTRIA ARTIGIANATO AGRICOLTURA – SONDRIO

WWF INSUBRIA

CONFINDUSTRIA LECCO E SONDRIO

ORDINE DEI DOTTORI AGRONOMI E DEI DOTTORI FORESTALI DELLE PROVINCE DI COMO, LECCO E SONDRIO

ORDINE DEGLI INGEGNERI DELLA PROVINCIA DI SONDRIO

LEGAMBIENTE VALCHIAVENNA

S.EC.AM. S.P.A. Società per l'Ecologia e l'Ambiente

GRUPPO DI AZIONE LOCALE VALTELLINA: VALLE DEI SAPORI

Il Contratto di Fiume contribuisce, secondo il documento "Definizioni e requisiti qualitativi di base dei Contratti di fiume" del 12 marzo 2015 - Tavolo Nazionale dei Contratti di fiume, MATTM e ISPRA, al "perseguimento degli obiettivi delle normative in materia ambientale (con particolare riferimento alla Direttiva 2000/60/CE e alla Direttiva 2007/60/CE), in quanto utile strumento per la prevenzione e riduzione dell'inquinamento, l'utilizzo sostenibile dell'acqua, la protezione dell'ambiente e degli ecosistemi acquatici, la mitigazione degli effetti delle inondazioni e della siccità, nonché un utile strumento per il coordinamento e la coerenza delle azioni e interventi previsti per le citate direttive".

Nel medesimo documento viene puntualizzato che "i Contratti di fiume devono essere coerenti con le previsioni di piani e programmi già esistenti nel bacino idrografico di riferimento/sub-bacino e per il territorio oggetto dei Contratti di fiume e comunque, qualora necessario, possono anche contribuire a riorientare e migliorare i contenuti degli strumenti di pianificazione locale", tra i quali ricadono anche quelli legati all'attività agricola, con particolare riferimento all'irrigazione, allo sviluppo rurale, nonché alla pesca.

Attraverso il presente Contratto di Fiume (di qui in avanti il Contratto) si intendono raggiungere le finalità previste dal decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 "Norme in materia ambientale" ed in particolare dell'articolo 68 bis, che ha riconosciuto i CdF a scala nazionale con la seguente formulazione: "I Contratti di fiume e di lago concorrono alla definizione e all'attuazione della pianificazione di distretto a scala di bacino e sotto-bacino idrografico, quali strumenti volontari di programmazione strategica negoziata che perseguono la tutela, la corretta gestione e la valorizzazione delle risorse idriche e la valorizzazione dei territori fluviali, unitamente alla salvaguardia dal rischio idraulico, contribuendo allo sviluppo locale di tali aree".

Il Contratto rappresenta un atto volontario di impegno condiviso dai soggetti pubblici e privati firmatari, a vario titolo interessati al fiume Mera e al territorio a questa connesso, finalizzato a trovare modalità per perseguire obiettivi di riqualificazione paesaggistico-ambientale e di rigenerazione socio-economica del territorio afferente alla Comunità Montana della Valchiavenna come individuato all'art. 2. Le finalità del Contratto sono riconducibili inoltre agli obiettivi richiamati nelle premesse.

Il Contratto fa propri i principi comunitari di partecipazione democratica alle decisioni, come definito nel Trattato di Lisbona, in quanto processo partecipato territoriale che coglie appieno quella "dimensione regionale e locale" che l'Unione Europea intende indagare con le consultazioni e riflettere nelle proprie proposte legislative (Protocollo sull'applicazione dei principi di sussidiarietà e proporzionalità - dicembre 2009).

In particolare, il Contratto si ispira al principio di sussidiarietà orizzontale e verticale e al principio dello sviluppo locale partecipato in quanto processo di governance che fa riferimento ad un approccio ecosistemico, deve fare leva sulla responsabilità della società insediata che riconosce nel bacino del fiume / area umida una delle matrici della propria identità culturale.

Con il Contratto si contribuisce a sperimentare un nuovo sistema di governance per uno sviluppo sostenibile che passa inevitabilmente attraverso un approccio integrato tra politiche di sviluppo e di tutela ambientale.

Un ruolo rilevante viene riconosciuto al Contratto anche in relazione alle strategie di adattamento ai cambiamenti climatici per i corpi idrici e più in generale i bacini idrografici su cui si palesano, con manifestazioni sempre più eclatanti, gli effetti locali dei cambiamenti climatici e che rappresentano lo snodo territoriale su cui si concentrano gli interessi legittimi dei diversi attori territoriali e la regolazione dei conflitti, unita alla necessità di assumere decisioni che garantiscano territori e bacini idrografici realmente resilienti.

Per la sua natura di processo condiviso continuo, il Contratto non ha un termine temporale prefissato, ma resta in essere fino a che rimane viva la volontà di aderirvi da parte dei soggetti sottoscrittori.

Essi, nel sottoscriverlo, si impegnano al raggiungimento degli obiettivi di cui sopra, ciascuno per le proprie competenze e responsabilità e mediante l'impegno delle proprie disponibilità umane e finanziarie, fatti salvi i compiti specifici individuati dai successivi articoli per ciò che riguarda l'attuazione delle singole azioni.

ARTICOLO 2 – AMBITO DI RIFERIMENTO E SUA RAPPRESENTAZIONE

L'ambito di riferimento del Contratto è il "Bacino imbrifero del fiume Mera", comprendente quindi tutte le valli laterali e gli affluenti del fiume Mera ricadenti nei territori dei Comuni della Comunità Montana Valchiavenna – in buona parte inserite nella rete ecologica europea Natura 2000, nella rete ecologica regionale e sottoposte a vincolo ambientale e/o assoggettate a specifica normativa di tutela dal Piano Territoriale Regionale di Coordinamento.

ARTICOLO 3 – METODOLOGIA DI SVILUPPO DEL PROCESSO

Per sviluppare opportunamente il processo del Contratto, in coerenza con il citato documento "Definizioni e requisiti qualitativi di base dei Contratti di fiume" del 12 marzo 2015 (Tavolo Nazionale dei Contratti di fiume, MATTM e ISPRA) si è ritenuto fondamentale tener conto di criteri in grado di favorire:

- l'attivazione di un processo partecipativo dal basso, per una esaustiva identificazione dei problemi e per la definizione delle azioni, fondamentali per conseguire risultati concreti e duraturi;
- la coerenza del Contratto al contesto territoriale, sociale e amministrativo in cui si inserisce ed agli obiettivi di norme, programmi, piani o altri strumenti vigenti sul territorio.

Il processo partecipativo avviato il 16 aprile 2021 ha interessato più di 30 soggetti tra delegati a titolo individuale, in rappresentanza di organizzazioni ed enti dei settori pubblico e privato, portatori di interesse e cittadini, e si è articolato in riunioni informative e tavoli tematici dai quali sono emersi elementi di interesse conoscitivo, istanze per la gestione dell'area umida, necessità e proposte di azione da inserire nel Contratto.

Il processo per la costruzione del Contratto si è articolato nelle seguenti fasi:

1. condivisione di un Documento d'Intenti contenente le motivazioni e gli obiettivi generali, stabiliti anche per il perseguimento degli obblighi cui all'articolo 4 della direttiva 2000/60/CE e delle direttive figlie, le criticità specifiche oggetto del Contratto e la metodologia di lavoro, condivisa tra gli attori che prendono parte al processo.

La sottoscrizione di tale documento è avvenuta nell'ottobre 2021, da parte dei soggetti interessati e ha dato avvio all'attivazione del Contratto;

2. messa a punto di una appropriata Analisi conoscitiva integrata sugli aspetti ambientali, sociali, economici e culturali del territorio oggetto del Contratto.

L'analisi è stata messa a punto tra il 2021 e il 2023. Gli aspetti più significativi sono stati presentati nel corso di video interviste rese accessibili a tutti tramite un apposito canale youtube on-line;

3. Elaborazione di un Documento Strategico che definisce lo scenario condiviso riferito ad un orizzonte temporale di medio-lungo termine che integra gli obiettivi della pianificazione locale e più in generale di area vasta, con le politiche di sviluppo locale del territorio.

Il documento è stato predisposto e condiviso nel gennaio 2023;

4. definizione di un Programma delle Azioni (PA) attraverso la messa in atto di processi partecipativi aperti e inclusivi che consentano la condivisione d'intenti, impegni e responsabilità tra i soggetti aderenti al Contratto; l'orizzonte temporale indicativo di riferimento è di tre/quattro anni, alla scadenza del quale, sulla base delle risultanze delle attività partecipative svolte e del relativo monitoraggio sarà eventualmente possibile aggiornare il Contratto ed approvare un nuovo PA;

Il PA è stato predisposto e condiviso nell'aprile 2023;

Il processo per la costruzione del Contratto proseguirà nelle seguenti fasi:

5. sottoscrizione di un Atto di impegno formale (il presente Contratto) per assumere le decisioni condivise nel processo partecipativo, nonché precisare e definire gli impegni specifici dei contraenti;
6. attivazione di un Sistema di controllo e monitoraggio periodico del Contratto per la verifica dello stato di attuazione delle varie fasi e azioni legate alle necessità individuate, della qualità della partecipazione e dei processi deliberativi conseguenti;

7. informazione del pubblico garantendo l'accessibilità dei dati e delle informazioni sul Contratto, come richiesto dalla direttiva 4/2003/CE sull'accesso del pubblico all'informazione e dalla direttiva 35/2003/CE sulla partecipazione del pubblico ai processi decisionali su piani e programmi ambientali, attraverso una pluralità di strumenti divulgativi, utilizzando al meglio il canale Web.

ARTICOLO 4 – SCENARIO STRATEGICO

Lo scenario strategico di riferimento rappresentato dal rapporto (Allegato 1) recante i risultati emersi da laboratori, questionari ed incontri con i vari attori territoriali, si configura come esito del processo partecipato funzionale al recepimento e integrazione negli atti di programmazione e pianificazione locale degli indirizzi e misure condivisi nello sviluppo degli scenari tendenziali del processo di negoziazione.

Ai fini della definizione dello scenario strategico di riferimento sono stati considerati, oltre agli esiti del processo partecipativo, le necessità emerse nei dei tavoli tematici, i principali indirizzi della pianificazione e i dossier di analisi conoscitiva.

Nella definizione dello scenario strategico sono stati sviluppati i seguenti macrotemi di riferimento:

1. Ecosistema e la connessione ecologica
2. Sicurezza idraulica
3. Dialogo e collaborazione sinergica tra i vari attori territoriali italiani e svizzeri
4. Valorizzazione paesaggistica
5. Gestione forestale delle aree perifluviali
6. Mantenimento e ripristino degli ambienti acquatici e ripariali
7. Valorizzazione turistica
8. Fruizione del fiume e delle aree limitrofe
9. Contenimento dell'uso del suolo
10. Monitoraggio, le indagini e il controllo ambientale
11. Informazione per la cittadinanza
12. Valorizzazione culturale

ARTICOLO 5 – PROGRAMMA D'AZIONE E SCHEDE D'AZIONE

Il Contratto individua e condivide attraverso la sua sottoscrizione un primo Programma d'Azione (Allegato 2), che verrà periodicamente implementato e aggiornato in riferimento agli obiettivi individuati nello scenario strategico di riqualificazione e valorizzazione del Bacino imbrifero del fiume Mera e del territorio interessato di cui all'articolo 2.

Il programma d'azione (Allegato 2), non prevede impegni di spesa da parte dei firmatari, esso delinea le azioni concertate tra i firmatari e concrete che coerentemente con il Documento strategico potrebbero e dovrebbero essere attivate nel quinquennio successivo alla firma del Contratto di fiume.

La definizione di maggior dettaglio delle singole misure rispetto ad impegni tra le parti, costi e cronoprogramma, dovranno essere definiti successivamente in specifiche "Schede d'Azione" da parte dei soggetti interessati alle singole azioni stesse, anche attraverso specifici accordi.

Il Programma d'Azione, che costituisce parte integrante del presente Contratto, è costituito da tutte le misure e azioni realizzabili nel quinquennio che i sottoscrittori condividono al fine del raggiungimento degli obiettivi individuati. A seguito della sottoscrizione del Contratto, le azioni previste potranno essere sviluppate in specifiche Schede di azione (strutturali o non strutturali) coerenti con le necessità emerse nel processo, configurandosi come una raccolta di schede destinata ad essere costantemente aggiornata e arricchita, in coerenza con il carattere "in divenire" del processo di programmazione negoziata del Contratto.

Una volta sviluppate le suddette Schede di azione, il Programma d'Azione sarà accompagnato da un Quadro Finanziario Complessivo che restituirà, differenziati per ognuno dei soggetti coinvolti e/o attuatori e raccolti per ogni Scheda d'Azione, gli impegni finanziari così da fornire una informazione sintetica e immediata sulle risorse messe in campo nell'attuazione delle azioni previste. Alla firma del presente contratto non sono previsti impegni finanziari da parte di nessun soggetto.

Il Programma d'Azione, una volta definito in specifiche Schede d'Azione, sarà articolato in molteplici attività, in parte già coperte da adeguata dotazione finanziaria ed in parte con copertura finanziaria da reperire, in quanto fattibilità, processualità e flessibilità sono tre elementi che necessariamente devono caratterizzare l'attuazione del Contratto, vista la complessità delle dinamiche territoriali che vengono interessate e la molteplicità degli attori che vengono coinvolti.

ARTICOLO 6 – ASSEMBLEA

In forza del presente Contratto di Fiume si riconosce all'"Assemblea del Contratto di Fiume Mera" d'interesse, garantendo la discussione pubblica, aperta e funzionale e l'assunzione di decisioni condivise.

L'Assemblea, al fine di promuovere la più ampia partecipazione e condivisione delle finalità e degli obiettivi previsti dal Contratto di Fiume e per garantire l'efficacia e la condivisione nel tempo delle decisioni assunte, può organizzare appositi tavoli di lavoro ed incontri di confronto e di informazione, aperti ai diversi portatori locali di interessi pubblici e privati. Tali strumenti di più ampia partecipazione, potranno riferirsi ai diversi sottosistemi territoriali, ai diversi ambiti di intervento o alle tematiche trattate dalle azioni individuate.

L'Assemblea, nella definizione del programma generale di azioni future (revisione del CdF o successivi Programmi d'Azione), fornirà il proprio contributo al processo di CdF attraverso le proposte che emergeranno dalle attività di partecipazione di cui sopra.

L'Assemblea ha le seguenti funzioni:

1. contribuisce all'attuazione del Contratto di Fiume e all'aggiornamento dei contenuti, condividendo lo scenario strategico di sviluppo sostenibile e durevole del territorio del sottobacino nel quale esso insiste e le scelte di allocazione delle risorse;
2. propone e contribuisce ad eventuali modificazioni e/o integrazioni dello scenario strategico del Contratto di fiume, di cui all'art. 4;
3. contribuisce al miglioramento anche proponendo specifiche integrazioni e aggiornamenti al Programma d'Azione, di cui all'art.5;
4. riceve le comunicazioni relative alle eventuali modificazioni e/o integrazioni del Programma d'Azione, di cui all'art. 13, comma 5;
5. prende atto delle relazioni annuali in ordine allo stato di attuazione del Contratto di Fiume e del relativo Programma d'Azione.

L'Assemblea include di diritto tra i suoi partecipanti tutti i soggetti firmatari del presente Atto d'Impegno del Contratto di Fiume e già presenti nel Comitato di Coordinamento di cui all'art. 9 e tutti coloro che ne facciano richiesta. Alle riunioni dell'Assemblea partecipa di diritto il Soggetto Responsabile di cui al successivo articolo 7.

L'Assemblea si riunisce almeno una volta all'anno e comunque ogni qualvolta considerato necessario dal Comitato di Coordinamento in base ad un specifico ordine del giorno, su convocazione del "Soggetto Responsabile" di cui all'art. 7. L'Assemblea viene convocata con un minimo di quindici giorni di anticipo rispetto alla data della riunione.

L'Assemblea, al fine di promuovere la più ampia partecipazione e condivisione delle finalità e degli obiettivi previsti dal Contratto di Fiume Mera e per garantire l'efficacia e la condivisione nel tempo delle decisioni assunte, può organizzare appositi tavoli di lavoro ed incontri di confronto e di informazione, aperti ai diversi portatori locali di interessi pubblici e privati. Tali strumenti di più ampia partecipazione potranno riferirsi ai diversi sottosistemi territoriali, ai diversi ambiti di intervento o alle tematiche trattate dalle azioni individuate.

L'Assemblea, nella definizione del programma generale di azioni future o oggetto dell'aggiornamento del Programma D'Azione, dovrà tenere conto come riferimento privilegiato delle proposte che emergeranno dalle attività di partecipazione di cui sopra e di quanto contenuto nel Documento Strategico. L'Assemblea, potrà decidere di dotarsi di un apposito regolamento per la disciplina del proprio funzionamento e delle modalità di adozione delle decisioni che le competono e di un Presidente. I lavori dell'Assemblea saranno coordinati dal Presidente qualora individuato o in alternativa dal Soggetto Responsabile, o da un suo delegato.

ARTICOLO 7 – SOGGETTO RESPONSABILE

Soggetto Responsabile per tutto quanto concerne l'attuazione e il rispetto delle condizioni di cui al presente Contratto di Fiume del Mera è la Comunità Montana della Valchiavenna.

Nell'ambito delle decisioni assunte e condivise dall'Assemblea e approvate dagli organi competenti di ciascun soggetto sottoscrittore, il Soggetto Responsabile, con la collaborazione del Comitato Tecnico di cui all'art.9, svolge i seguenti compiti:

- coordina l'attuazione di quanto previsto dal Contratto, anche in collaborazione con i responsabili di eventuali procedimenti correlati;
- assicura l'attivazione della metodologia, con i relativi strumenti e regole, definiti dall'articolo 3, a supporto dell'attività contrattuale;
- governa il processo complessivo di realizzazione del Programma d'Azione anche mediante periodiche riunioni con i soggetti promotori ed attuatori delle singole azioni;
- convoca e coordina i lavori dell'Assemblea e del Comitato Tecnico;
- verifica il rispetto degli impegni assunti dai soggetti sottoscrittori ponendo in essere le iniziative idonee a garantire la completa realizzazione delle azioni previste;
- propone all'Assemblea le eventuali modificazioni e/o integrazioni al Contratto con le modalità di cui all'articolo 13, coerentemente con quanto previsto dall'articolo 4 e dall'articolo 5;
- trasmette all'Assemblea relazioni periodiche (di norma annuali) in ordine allo stato di attuazione del Contratto redatte sulla base delle relazioni inviate dai Soggetti Promotori e Attuatori di cui all'art.8.

ARTICOLO 8 – SOGGETTI PROMOTORI DELLE AZIONI

I Soggetti Promotori delle azioni del Programma d'Azione del presente Contratto sono, sia i soggetti specificatamente individuati in ciascuna misura del Programma d'Azione come attori coinvolti, sia i soggetti che pur non rientrando direttamente nel Programma d'Azione stesso vogliono impegnarsi a dare il proprio contributo (anche non economico) per il raggiungimento degli obiettivi generali del Contratto stesso.

I compiti dei Soggetti Promotori sono:

- promuovere e/o assicurare l'attivazione dell'attività cui sono preposti, per arrivare alla definizione di una Scheda d'azione;
- concorrere ad organizzare, valutare e monitorare l'attivazione e la messa a punto del processo operativo teso alla completa realizzazione dell'azione;
- concorrere ad organizzare, valutare e monitorare l'attivazione e la messa a punto del processo operativo teso al raggiungimento degli obiettivi del Contratto;
- collaborare con il soggetto responsabile alla verifica dell'attuazione degli impegni.

I Soggetti Promotori sono tenuti altresì ai compiti di cui all'articolo 13 del Contratto.

ARTICOLO 9 – COMITATO DI COORDINAMENTO

Il Comitato di Coordinamento, sostituisce il Comitato Tecnico Istituzionale e la segreteria tecnica previsti nel Documento d'Intenti e ne riunisce le prerogative. Il Comitato è composto dai Legali rappresentanti

di tutti i soggetti sottoscrittori del presente Atto d'Impegno, o loro delegati, il Soggetto Responsabile del CdF e il Presidente dell'Assemblea, qualora individuato, sono membri di diritto del Comitato di Coordinamento.

Il Comitato di Coordinamento, si può dotare di una struttura Tecnica (segreteria tecnica) composta da tecnici espressamente individuati dai Soggetti sottoscrittori con funzioni di supporto tecnico-operativo del Soggetto Responsabile e del Comitato di Coordinamento. Nello svolgimento delle sue attività il Comitato di Coordinamento può comunque avvalersi di esperti, facilitatori e competenze esterne.

Il Comitato di Coordinamento supporta il Soggetto Responsabile e l'Assemblea nell'espletamento dei relativi compiti, coordina l'attuazione delle azioni, valuta nuove adesioni e ulteriori interventi di supporto al buon esito del Contratto di Fiume e all'implementazione dell'Atto d'Impegno.

Il Comitato di Coordinamento promuove gli incontri dell'Assemblea e assicura una attività di supporto all'Assemblea per le sue riunioni e per l'attivazione dei momenti di confronto decentrati, collabora con il Soggetto Responsabile per le attività di verifica e monitoraggio dell'attuazione del Contratto di Fiume Mera e del relativo Programma d'Azione.

I lavori del Comitato di Coordinamento saranno coordinati dal Soggetto Responsabile, o da un suo delegato, che lo presiede. Le decisioni assunte dal Comitato di Coordinamento sono valide se raggiungono la maggioranza degli intervenuti rappresentata dalla metà più uno degli intervenuti e comunque un numero minimo di consensi (il c.d. quorum deliberativo).

All'interno del Comitato di Coordinamento possono essere istituiti gruppi di lavoro per tematiche specifiche, coinvolgendo gli attori interessati in stretta relazione con le diverse problematiche e con gli obiettivi specifici dello scenario strategico.

Le riunioni del Comitato di Coordinamento sono convocate su proposta del legale rappresentante del Soggetto Responsabile o su richiesta motivata di uno o più componenti del Comitato stesso. L'avviso di convocazione inviato per posta elettronica a tutti i componenti del Comitato deve indicare il luogo, il giorno e l'ora della riunione, l'ordine del giorno e l'elenco degli argomenti da trattare. Il fallito invio e/o la mancata ricezione del messaggio ai suddetti componenti non inficia, comunque, la regolarità della convocazione.

ARTICOLO 10 – DOTAZIONE FINANZIARIA

I soggetti sottoscrittori di seguito elencati prendono atto che la futura predisposizione di Schede di azione coerenti con il Programma d'Azione dovrà prevedere una dotazione finanziaria disponibile e una stima dei fabbisogni necessari per l'attuazione della scheda stessa, e che tale dotazione verrà riportata in un Quadro Finanziario Complessivo, nella misura e secondo i tempi previsti da ciascuna delle singole schede descrittive e dal relativo quadro riassuntivo che verrà sviluppato. L'allegato Piano delle azioni (allegato 2) non prevede alcun impegno finanziario da parte dei sottoscrittori.

ARTICOLO 11 – TEMPI D'ATTUAZIONE

I tempi di attuazione del Contratto di Fiume sono quelli definiti per le singole azioni-attività, così come verranno individuati nelle Schede d'Azione e in quelle delle azioni-attività che saranno successivamente definite e concordate in sede di aggiornamento del Programma d'Azione medesimo.

Tali tempi potranno essere rimodulati secondo le modalità previste al successivo articolo 13.

ARTICOLO 12 – STRUMENTI ATTUATIVI

Le azioni previste dal Programma d'Azione, e quelle che saranno successivamente definite e concordate con l'aggiornamento del Programma stesso, potranno essere realizzate anche mediante l'attivazione di appositi strumenti attuativi previsti dall'ordinamento e, in particolare, specifici Accordi di Programma o di altro tipo per l'esecuzione di opere di particolare rilevanza.

ARTICOLO 13 – MONITORAGGIO DELLO STATO DI AVANZAMENTO DEL PROGRAMMA D'AZIONE

I Soggetti Promotori assicureranno al Soggetto Responsabile del Contratto il flusso informativo relativo all'avanzamento degli interventi.

Il Soggetto Responsabile, coadiuvato dal Comitato Tecnico, assicura inoltre il monitoraggio dell'efficacia delle azioni elaborando opportuni indicatori.

Il Contratto costituisce documento programmatico di riferimento per l'attuazione delle politiche e può essere modificato e/o integrato per concorde volontà dei sottoscrittori, previa approvazione da parte dell'Assemblea.

Qualora la modificazione e/o l'integrazione costituiscano rimodulazione di singole azioni-attività previste dal Programma d'Azione, senza alterarne gli obiettivi di sviluppo e l'allocazione complessiva delle risorse, le stesse sono autorizzate dal Soggetto Responsabile che ne dà comunicazione all'Assemblea.

ARTICOLO 14 – MODALITÀ DI NUOVE ADESIONI DI SOGGETTI PUBBLICI E PRIVATI

Anche in fase successiva alla sottoscrizione del presente Contratto è consentita l'adesione di nuovi soggetti pubblici e privati.

Possono peraltro aderirvi i soggetti privati, associazioni ed altri enti ed organismi pubblici che, con la loro azione, contribuiscono al raggiungimento degli obiettivi strategici del contratto nei diversi campi d'azione (produttivo, finanziario, culturale, ambientale, ecc.), mettendo a disposizione risorse umane, conoscitive, finanziarie, o equivalenti.

L'Assemblea valuta le proposte di adesione specificando il contributo di ciascun soggetto in riferimento alle attività previste dal Programma d'Azione.

ARTICOLO 15 – INADEMPIMENTI E RITARDI

Qualora una o più azioni del Programma d'Azione dovessero risultare in ritardo e/o uno o più dei soggetti responsabili e/o coinvolti dovessero risultare inadempienti, anche alla luce del monitoraggio di cui all'articolo 13, il Soggetto Responsabile di cui all'articolo 7 provvederà a informare l'Assemblea e a convocare un incontro plenario e/o uno o più incontri con i soggetti responsabili e/o coinvolti finalizzati a discutere e intraprendere le possibili soluzioni per favorire l'implementazione del Contratto.

ARTICOLO 16 – RECESSO

I soggetti aderenti al presente Contratto possono recedere, con motivato provvedimento approvato dall'organo competente dell'Ente o dell'Organo di appartenenza.

L'Assemblea prende atto del recesso, assicurandosi che siano rispettate le condizioni sopra indicate.

ARTICOLO 17 – APPROVAZIONE, EFFETTI ED EFFICACIA

Il presente Contratto dovrà essere preventivamente approvato dagli organi competenti di ciascun soggetto aderente, che indicheranno il rappresentante legale o il suo delegato alla sottoscrizione.

Con il provvedimento di approvazione dovrà essere individuato il rappresentante dell'Ente/Associazione in seno all'Assemblea.

Quanto previsto dal Contratto impegnerà - nei limiti indicati dal Contratto stesso e dal Programma d'Azione - ciascun soggetto aderente dopo la sua approvazione da parte del rispettivo organo competente e la conseguente formale sottoscrizione da parte del rappresentante legale o suo delegato.

I sottoscrittori con ruolo di soggetto promotore e di soggetto coinvolto in una o più azioni dovranno collaborare, nell'ambito delle proprie competenze e capacità, allo sviluppo di Schede d'Azione, cooperando tra loro.

Le forme e modalità operative di tale sostegno saranno concordate con i Soggetti Promotori in sede di definizione della scheda dell'azione.

ALLEGATI

Allegato 1 – DOCUMENTO STRATEGICO

Allegato 2 – PROGRAMMA D'AZIONE

SOTTOSCRIZIONE

Ogni soggetto approva il presente accordo e gli allegati da esso citati con propria delibera o atto formale del legale rappresentante.

Letto, approvato:

Autorità di bacino distrettuale del fiume Po

Regione Lombardia

Provincia di Sondrio

ARPA Lombardia

Comunità Montana della Valchiavenna

Comunità Montana Valtellina di Sondrio

Comune di Campodolcino

Comune di Chiavenna

Comune di Madesimo

Comune di Mese

Comune di Gordona

Comune di Novate M.

Comune di Piuro

Comune di Prata C.

Comune di Samolaco

Comune di San Giacomo F.

Comune di Verceia

Comune di Villa di Chiavenna

Riserva Naturale Pian di Spagna e Lago di Mezzola

Consorzio dei Comuni del B.I.M. dell'Adda di Sondrio

Confcommercio – Unione del commercio del turismo dei servizi della Provincia di Sondrio

Unione Pesca Sportiva della Provincia di Sondrio

Coldiretti Sondrio

Camera di Commercio Industria Artigianato Agricoltura – Sondrio

WWF Insubria

Confindustria Lecco e Sondrio

Ordine dei Dottori Agronomi e dei Dottori Forestali delle province di Como, Lecco e Sondrio

Ordine degli Ingegneri della Provincia di Sondrio

Legambiente Valchiavenna

S.EC.AM. S.P.A. Società per l'Ecologia e l'Ambiente

GRUPPO DI AZIONE LOCALE VALTELLINA: VALLE DEI SAPORI